



COMUNE DI AVELLINO
IV SETTORE: GESTIONE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE
Piazza del Popolo – 83100 Avellino

AVVISO

Manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione degli operatori economici a cui richiedere preventivo per la locazione degli spazi di proprietà comunale siti all'interno della struttura sportiva di proprietà comunale Palasport "Giacomo Del Mauro".

Il Comune di Avellino, in attuazione della Delibera di Giunta Comunale n. 264 del 11/10/2024, intende acquisire manifestazioni di interesse tese all'individuazione degli operatori economici a cui richiedere preventivo per la locazione degli spazi di proprietà comunale siti all'interno della struttura sportiva di proprietà comunale Palasport "Giacomo Del Mauro".

L'oggetto della presente procedura è la locazione di n° 2 punti di ristoro/bar, presenti all'interno del Palazzetto dello Sport "Giacomo Del Mauro", sito ad Avellino in Piazzale degli Irpini, aventi accesso dall'ingresso della Tribuna Montevergine e dall'ingresso della Tribuna Terminio.

La destinazione degli spazi è di tipo commerciale per l'attività di somministrazione alimenti e bevande; per l'esercizio dell'attività dovrà essere presentata una SCIA di somministrazione di alimenti e bevande per la durata del contratto.

La locazione è subordinata al rispetto delle condizioni previste nel Capitolato Speciale d'Oneri.

I punti di ristoro/bar oggetto della locazione sono momentaneamente occupati dagli arredi del precedente gestore, e saranno rimossi a conclusione della presente procedura.

Si precisa che nei locali oggetto di locazione saranno vietati l'installazione e l'uso di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S.

Il canone annuale di locazione posto a base d'asta è di € **12.000,00** (dodicimilaeuro/00) oltre IVA. Sono ammesse esclusivamente offerte migliorative (al rialzo) sul canone annuale.

La durata del contratto è di **anni 3 (tre)** dalla data di aggiudicazione eventualmente rinnovabile di altro anno, qualora una delle parti abbia comunicato richiesta di rinnovo all'altra a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero PEC, almeno sei mesi prima della scadenza e la controparte abbia comunicato l'accettazione stesso mezzo entro il termine di scadenza contrattuale. È escluso il rinnovo tacito.

Sarà richiesto preventivo a tutti gli operatori che avranno manifestato interesse nei termini e con le modalità indicate dal presente Avviso.

Nell'ipotesi dovesse pervenire una sola manifestazione di interesse l'Amministrazione procederà ad invitare il solo operatore economico interessato.

Gli operatori economici interessati che saranno invitati a presentare la propria offerta, dovranno registrarsi sul portale di e-Procurement del Comune di Avellino – Piattaforma Traspare (<https://comuneavellino.traspare.com/>) e dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:

- di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023;
- di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
- di possedere risorse umane, tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire il servizio di che trattasi;
- di essere in regola con i pagamenti contributivi e previdenziali (DURC);
- di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 e s.m.i.;
- Abilitazione alla somministrazione di alimenti e bevande;
- Documentazione comprovante di aver eseguito negli ultimi tre anni attività analoga per un importo complessivo pari a quello a base d'asta;
- Certificato Antimafia.

La manifestazione di interesse, redatta in carta libera secondo il modello allegato, dovrà recare il seguente oggetto:

“Manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione degli operatori economici a cui richiedere preventivo per la locazione degli spazi di proprietà comunale siti all'interno della struttura sportiva di proprietà comunale Palasport “Giacomo Del Mauro””.

Essa dovrà pervenire a mezzo PEC al seguente indirizzo ufficiprotocollo@cert.comune.avellino.it all'attenzione del Settore Gestione del Patrimonio dell'Ente, RUP Arch. Alfonsina Cornacchia, entro e non oltre le **ore 10:00 del 26 novembre 2024**.

Eventuali manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine su indicato non saranno prese in considerazione.

L'allegato Capitolato Speciale d'Appalto costituisce parte integrante della presente procedura.

Resta inteso sin d'ora che:

- il presente avviso non costituisce alcun impegno per l'Ente né presunzione assoluta di ammissibilità del concorrente;
- l'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa alla locazione, senza che le ditte possano vantare alcun diritto o pretesa in merito.

Per ogni eventuale informazione e/o richiesta di chiarimenti relativa alla presente procedura è possibile contattare gli Uffici del IV Settore Gestione del Patrimonio dell'Ente, ai seguenti recapiti:
tel. 0825.200523 – mail: alfonsina.cornacchia@comune.avellino.it .

Ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito G.D.P.R.) si informa che tutti i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Avellino, 11/11/2024

Il Dirigente Settore Patrimonio
Dott. Michele Arvonio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.lgs. n. 39/93



Comune di Avellino

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO
IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI PUNTI RISTORO/BAR PRESSO IL
PALAZZETTO DELLO SPORT “GIACOMO DEL MAURO”

CAPITOLATO

ART. 1 – OGGETTO DEL CAPITOLATO

1. Il presente capitolato ha per oggetto la concessione in gestione di n° 2 punti di ristoro/bar all'interno del Palazzetto dello Sport "Giacomo Del Mauro" sito al Piazzale degli Irpini e la prestazione di servizi connessi indicati al successivo punto 3.
2. L'appalto è strettamente connesso alle attività sportive, culturali e socio-ricreative che si svolgeranno presso la struttura, con lo scopo di valorizzare lo sport e l'aggregazione sociale per i cittadini. Il servizio dovrà essere svolto in maniera professionale, in ambiente e clima adeguati alle suddette finalità e scopi, sempre nel rispetto del pubblico decoro.
3. La concessione oggetto del presente capitolato consiste:
 - a. nell'assegnazione, previo pagamento di un canone al Comune e previo rilascio, a cura e spese del concessionario, di autorizzazione amministrativa per l'attività di somministrazione di bevande e alimenti, della gestione dei punti di ristoro, con oneri di allestimento, gestione e funzionamento a carico del contraente e corrispettivo diritto del medesimo ad introitare gli utili ed a sopportare le eventuali perdite relativi alla gestione dei punti di ristoro;
 - b. nella concessione temporanea, da parte del Comune, al vincitore della gara, a titolo di comodato d'uso, di n° 2 punti di ristoro/bar situati all'interno del Palazzetto dello Sport "Giacomo Del Mauro", identificati con la lettera D nella planimetria allegata, e delle aree di pertinenza;
 - c. nel corrispettivo obbligo inderogabile a carico del gestore di assicurare, a propria cura e senza spese od oneri per il Comune:
 - la pulizia delle aree date in comodato d'uso e delle pertinenze;
 - l'apertura e la chiusura del centro sportivo nei giorni di uso dello stesso da parte degli utilizzatori autorizzati dal Comune;
 - l'accensione, lo spegnimento delle luci dell'impianto sportivo e del riscaldamento nei mesi invernali;
 - la custodia diurna e nei giorni di utilizzo dell'impianto sportivo.

ART. 2 – DURATA DELLA GESTIONE

1. Come stabilito dall'art. 10 comma 1 del Regolamento di disciplina generale per la concessione in locazione/assegnazione del patrimonio comunale, approvato con Deliberazione Commissariale con i poteri del Consiglio n. 32 del 03/06/2024, la durata del contratto di gestione dei n° 2 punti di ristoro/bar all'interno dell'impianto sportivo comunale "Pala Del Mauro" e servizi connessi, è stabilita in anni 3 (tre), a partire dalla data stipulazione del relativo contratto rinnovabili per pari periodo. Qualora siano necessarie consistenti opere per rendere il bene idoneo all'uso convenuto, la concessione può avere una durata superiore ai quattro anni, e comunque commisurata al periodo di tempo necessario all'ammortamento dell'investimento.
2. Qualora, entro tre mesi antecedenti la scadenza del contratto, il soggetto concessionario

avanzata richiesta di rinnovo e/o intervengano altre manifestazioni di interesse da parte di soggetti terzi, si procede con le modalità di cui all'articolo 26 del su citato regolamento. Le domande dovranno pervenire dietro richiesta scritta, prima del termine di scadenza, da trasmettere al Comune a mezzo raccomandata A/R oppure mediante e-mail inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) del gestore all'indirizzo PEC del Comune.

3. In caso di accettazione da parte dell'Amministrazione comunale, il rinnovo sarà fatto per uguale periodo decorrente dal primo giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione, con l'osservanza delle medesime norme e modalità del capitolato speciale ed alle condizioni economiche ridefinite in base all'adeguamento dei prezzi al consumo (ISTAT) sulla base del canone di concessione dell'ultimo anno. La mancata accettazione da parte dell'amministrazione comunale dovrà essere comunicata al gestore entro il termine di giorni trenta dalla data di ricezione della richiesta. Entro 12 mesi dalla scadenza del secondo sessennio l'Amministrazione provvede alla disdetta del contratto ai fini dell'applicazione dell'articolo 30 come stabilito nel Regolamento per l'acquisizione, la gestione e la valorizzazione dei beni immobili, approvato con Deliberazione Commissariale con i poteri del Consiglio n. 32 del 03/06/2024;
4. Alla scadenza naturale o anticipata del rapporto, in considerazione della natura concessoria dello stesso, non viene riconosciuta al concessionario alcuna indennità per la perdita dell'avviamento.

ART. 3 – CONDUZIONE DEL BAR

1. Per il periodo di validità del contratto l'appaltatore, ricorrendone i requisiti, potrà attivare l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia.
2. Alla scadenza, l'affidatario del servizio dovrà provvedere, ai sensi dell'art. 1809 C.C. alla restituzione immediata di quanto concesso dall'Amministrazione Comunale in comodato d'uso.
3. L'inizio dell'attività di gestione sarà subordinato all'acquisizione da parte del gestore delle necessarie autorizzazioni, nulla osta e quant'altro richiesto dalle vigenti disposizioni in materia.
4. Il gestore, in ogni caso sarà tenuto a rispettare scrupolosamente l'osservanza di tutte le norme igienico – sanitarie previste per la somministrazione di alimenti e bevande, rispondendo direttamente di eventuali adempimenti in merito.
5. Non è consentito in alcun modo il sub-ingresso di altro soggetto.
6. Non è consentita la variazione della veste giuridica del contraente originario (passaggio da ditta individuale a società e viceversa).
7. Non sono consentite variazioni dell'originaria compagine societaria (ingresso di nuovi soci

con o senza recesso dei vecchi) finalizzati ad eludere il divieto di variazione. Il gestore ha l'obbligo di segnalare per iscritto in modo tempestivo al Comune ogni variazione per le valutazioni del caso.

8. In caso di inosservanza dei punti n. 5, 6, 7 il contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'art. 1453 del c.c.

ART. 4 – REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA

1. La concessione sarà affidata dal Comune ad un soggetto imprenditoriale costituito come ditta individuale od in forma societaria di qualsiasi tipo.
2. Per l'ammissione alla gara sono richiesti in capo al concorrente i requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, previsti dall'art. 71, del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno". I requisiti morali, di cui ai commi da 1 a 4, devono essere posseduti: in caso di impresa individuale, dal titolare; in caso di società, dal legale rappresentante, da tutti i soggetti individuati dall'art. 2 comma 3 del D.P.R. 03.06.1998 n. 252, da eventuale altra persona preposta all'attività di somministrazione. I requisiti professionali, di cui al comma 6, devono essere posseduti: in caso di impresa individuale, dal titolare; in caso di società, dal legale rappresentante o da altra persona specificamente preposta all'attività.
3. Il possesso dei requisiti di cui sopra dovrà essere dichiarato dai partecipanti alla gara mediante autocertificazione resa ai sensi della vigente normativa in materia. Il Comune controllerà l'effettivo possesso dei requisiti.

ART. 5 – IMPORTO A BASE D'ASTA

1. L'importo posto a base d'asta come canone concessorio annuo che il gestore dovrà pagare al Comune è fissato, per gli anni di validità del contratto, in € 12.000,00/ANNUI oltre I.V.A. a norma di legge con offerta migliorativa in aumento, rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT.
2. Il corrispettivo canone dovuto dall'aggiudicatario per la gestione dei n° 2 punti di ristoro/bar, dovrà essere versato alla tesoreria comunale in n° 4 (quattro) rate anticipate di pari importo, entro e non oltre le date che saranno specificate in sede di contratto dell'importo complessivo di € 3.000,00 (tremilaeuro/00) l'una.
3. Il ritardo nel pagamento delle somme dovute, comporta a carico del concessionario del servizio il pagamento al Comune degli interessi moratori previsti dalla legge. Il ritardo massimo ammissibile è comunque stabilito in giorni trenta (30), decorsi i quali verrà emessa formale diffida al pagamento nei successivi trenta (30) giorni, pena l'attivazione della clausola risolutiva espressa dal Comune in caso di permanenza dell'inadempimento.
4. L'assunzione della gestione, di cui al presente capitolato, da parte dell'aggiudicatario, implica la conoscenza di tutte le norme generali e particolari che lo regolano e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sul giudizio della ditta circa la

convenienza di assumere il servizio anche in rapporto al prezzo offerto rispetto al prezzo base stabilito dall'Ente.

ART. 6 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. I servizi effettuati dall'appaltatore dovranno essere conformi a tutte le normative vigenti in materia: comunitarie, nazionali, regionali e comunali.
2. Nel caso in cui vi fosse contrasto tra le disposizioni del presente capitolato e le statuizioni normative, anche sopravvenute di efficacia primaria, prevarranno queste ultime.
3. Il concessionario è tenuto ad osservare integralmente le norme sul trattamento economico stabilito ai CCNL e territoriali per il settore in vigore per la zona ove si svolge il servizio per il personale dipendente utilizzato. Il concessionario è tenuto, altresì, al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, sulla prevenzione infortuni e sulla tutela delle condizioni di igiene e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, trasmettendo al Comune, prima dell'inizio del servizio, la comunicazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.
4. L'Amministrazione Comunale dispone di un Regolamento per l'acquisizione, la gestione e la valorizzazione dei beni immobili, approvato con D.C.C. n. 5 del 28/02/2022 che disciplina, secondo criteri di economicità, efficacia, efficienza, redditività, imparzialità, perseguimento dell'interesse pubblico, pubblicità e trasparenza, la gestione, acquisizione e valorizzazione dei beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile ed indisponibile della Città di Avellino, nonché dei beni immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia (demanio comunale culturale) riconoscendo il principio di sussidiarietà, così come previsto dall'articolo 118 della Costituzione.

ART. 7 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia della corretta esecuzione del contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare, prima della stipula del contratto, cauzione definitiva pari al 10% dell'importo netto d'appalto nei modi previsti dalle vigenti normative in materia. In caso di presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa, queste dovranno prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile;
 - la validità per tutta la durata contrattuale e/o comunque sino allo svincolo da parte del Comune;
 - l'assunzione dell'impegno incondizionato del soggetto fidejussorie a versare al Comune l'importo della cauzione su semplice richiesta scritta, senza possibilità di opporre eccezioni di sorta.

ART. 8 – IMPIANTI ED ATTREZZATURE

1. La gestione dei n° 2 punti di ristoro/bar dovrà essere svolta dall'aggiudicatario con propri capitali, mezzi tecnici e con proprio personale, mediante la propria organizzazione ed a proprio rischio. Gli spazi vengono concessi nello stato di diritto e di fatto in cui si trova.

2. Il gestore dovrà provvedere all'allestimento dell'area destinata alla somministrazione a proprie cure e spese, con progettazione e lavori preventivamente approvati dall'Amministrazione comunale, così come pure eventuali migliorie apportate.
3. L'aggiudicatario potrà dotare gli spazi dedicati di ulteriori arredi ed attrezzature previo accordo per iscritto con l'Amministrazione Comunale. In tal caso, alla scadenza del contratto, i locali dovranno essere liberati da tutti i beni di proprietà della ditta, mentre dovrà lasciare nelle disponibilità dell'Amministrazione Comunale gli arredi fissi e gli abbellimenti che non sono asportabili.
4. Qualora il gestore apporti modifiche di qualsiasi natura e specie senza il consenso dell'Amministrazione Comunale, quest'ultima avrà il diritto di richiedere il ripristino a spese del gestore, nonché il risarcimento dei danni. A tal fine l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi sulla cauzione definitiva. E' vietato qualsiasi intervento diretto a modificare o alterare la struttura e le relative pertinenze, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale.
5. L'Amministrazione si riserva il diritto di ordinare la demolizione e la rimozione delle opere non autorizzate. L'aggiudicatario è custode, oltre che dei beni propri, anche dei beni di proprietà comunale sia quelli accessori che quelli adibiti a servizio di somministrazione.
6. Il gestore rimane responsabile nei confronti di terzi amministrativa gestita e manleva il comune da responsabilità per danni a cose e persone conseguenti alla gestione. E' vietato qualsiasi intervento diretto a modificare o alterare la struttura e le relative pertinenze, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale.
5. L'Amministrazione si riserva il diritto di ordinare la demolizione e la rimozione delle opere non autorizzate. L'aggiudicatario è custode, oltre che dei beni propri presenti nei locali, anche dei beni di proprietà comunale sia quelli accessori che quelli adibiti a servizio di somministrazione.

ART. 9 – MANUTENZIONE ORDINARIA – SPESE ORDINARIE

1. La manutenzione ordinaria e la pulizia dei punti ristoro/bar e dei locali di pertinenza, compresi i relativi servizi ed il piazzale antistante all'ingresso della struttura (circa 500 mq), sono a carico del gestore. Tutte le spese di esercizio, imposte e tasse comunali, canoni per fognatura, luce, acqua, gas e le spese di manutenzione e riparazione ordinaria sono a carico del gestore, per cui lo stesso provvederà all'intestazione delle utenze sopraindicate. Si precisa che rientrano tra le manutenzioni ordinarie: la tinteggiatura degli ambienti, interventi al banco, idraulico, elettricista, falegname, muratore, vetraio.
2. Le spese di riscaldamento degli spazi in gestione sono a totale carico del gestore. Le spese di consumo dell'energia elettrica sono a carico del gestore, l'eventuale attivazione ed intestazione della linea telefonica all'interno dei punti ristoro/bar é a carico del gestore a cui competeranno le spese di contratto, di canone e di traffico telefonico.

3. Sarà inoltre responsabile dell'accensione e spegnimento delle luci per l'illuminazione e del riscaldamento nei mesi invernali, rispettando gli orari comunicati l'Amministrazione Comunale.

ART. 10 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA

1. La manutenzione straordinaria del Palazzetto dello Sport, dei punti ristoro/bar e locali pertinenti è a carico dell'Amministrazione Comunale, salvo che i relativi interventi siano determinati da incuria o colpa della ditta, o comunque ad essa riconducibili.
2. I locali e le attrezzature nelle loro condizioni di fatto e di efficienza vengono verificati ed accettati dalla ditta al momento dell'assunzione del servizio.

ART. 11 – MODALITA' DI GESTIONE – ORARI

1. La gestione del bar dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti norme disposte dall'Amministrazione con l'osservanza degli orari tali da consentire il normale svolgimento delle attività agonistico / ricreative, in concomitanza con l'effettuazione di gare ed incontri o manifestazioni autorizzati dall'Amministrazione Comunale.
2. In occasione di manifestazioni scolastiche, sportive o ricreative organizzate dalla stessa Amministrazione, ovvero da parte delle associazioni operanti sul territorio comunale, il gestore si impegna ad assicurare la piena disponibilità del bar, previa comunicazione del giorno programmato. Il cancello pedonale di accesso all'impianto sportivo comunale dovrà essere aperto durante gli orari di apertura del bar.
3. Il gestore sarà tenuto ad affiggere un cartello con l'indicazione degli orari di apertura del bar.

ART. 12 – OBBLIGHI A CARICO DEL GESTORE

1. Il gestore dei punti ristoro/bar si assume l'obbligo:
 - a) a mantenere la struttura affidata in concessione in perfetto stato di conservazione;
 - b) ad esporre, all'interno del bar i prezzi di vendita al pubblico dei prodotti del bar. A fianco di questo dovrà essere esposto anche il listino prezzi dei generi direttamente confezionati dal gestore. Tali prodotti dovranno essere confezionati con materie fresche di prima qualità e consumati in giornata;
 - c) gli impianti e tutte le dotazioni in genere di proprietà del gestore destinate al servizio del bar dovranno essere di buona qualità, mantenute sempre in perfetta efficienza e sostituite quando è necessario. Il gestore dovrà mantenere i locali, i servizi, i vetri, nonché i mobili e tutto il materiale destinati all'espletamento del servizio in stato decoroso e di perfetta pulizia, rispettando le norme in materia di igiene;
 - d) a non installare macchine da gioco e scommesse;
 - e) a diffondere nei locali bar soltanto musica proveniente da impianto stereo e/o juke-box, con regolazione del volume in modo da non arrecare disturbo a terzi. E' fatto divieto di effettuare serate di musica dal vivo all'interno del bar e dei locali affidati in gestione né di somministrare alcolici con gradazione superiore ai 40°;

- f) all'apertura e chiusura della struttura sportiva in occasione delle manifestazioni o attività sportive e simili, autorizzate dall'Amministrazione Comunale;
 - g) ad assicurare la custodia della struttura durante le manifestazioni sportive e/o simili;
 - h) ad assicurare il rispetto del regolamento di funzionamento dell'impianto sportivo predisposto dall'amministrazione;
 - i) a verificare che al termine di ogni manifestazione e/o attività che gli spazi utilizzati vengano riconsegnati dagli utilizzatori in perfetto stato di pulizia, così come all'atto della consegna e che non siano stati arrecati danni alla struttura da parte degli stessi, ovvero a comunicarlo tempestivamente al Comune al fine di avviare provvedimenti risarcitori;
 - j) ad impedire l'accesso all'area sportiva dell'impianto a persone non autorizzate dall'Amministrazione Comunale;
 - k) a garantire de facto la pulizia ed il decoro all'interno della struttura anche nei periodi di sospensione delle attività;
 - l) di non fare un uso improprio della struttura;
 - m) il concessionario, prima della sottoscrizione del relativo contratto, ha l'obbligo di segnalare all'amministrazione comunale un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) funzionante ed operativo allo stesso riconducibile a norma di legge al quale il Comune potrà effettuare al gestore ogni comunicazione inerente al servizio, mediante l'indirizzo di posta elettronica certificata in dotazione all'Ente.
- n) In materia di tracciabilità dei flussi finanziari, il concessionario dovrà osservare quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.
- o) Sono a carico del contraente le autorizzazioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente in materia; il pagamento della T.A.R.I. relativamente ai n° 2 punti di ristoro/bar.

2. Viene autorizzato l'uso di apparecchi radio televisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini nel rispetto delle seguenti regole:

- l'uso degli strumenti musicali e degli apparecchi per la riproduzione sonora sarà consentito all'interno del locale bar e nell'area antistante;
- il volume dovrà essere moderato, nel rispetto delle vigenti normative in materia di lotta all'inquinamento acustico e comunque non dovrà arrecare disturbo allo svolgimento delle attività sportive;

ART. 13 – INADEMPIENZE E PENALITÀ

1. La ditta appaltatrice, nell'esecuzione di quanto previsto dal presente capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge concernenti la gestione.

Qualora la ditta non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, l'Amministrazione comunale applicherà una sanzione pecuniaria stabilita in base all'entità dell'inadempienza. Tale provvedimento dovrà essere preceduto da regolare contestazione dell'inadempienza, inviata dal Dirigente Responsabile del Servizio del Comune a mezzo raccomandata con A/R o tramite posta elettronica certificata (PEC), rispetto alla quale la ditta appaltatrice avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della contestazione, anche tramite posta elettronica certificata.

2. In caso di grave inadempimento, il Comune, in alternativa al diritto di risolvere il contratto,

si riserva la facoltà di applicare una sanzione amministrativa, seguendo la stessa procedura di cui al punto precedente.

ART. 14 – RECESSO, DECADENZA E REVOCA DELLA GESTIONE

1. Indipendentemente dai casi previsti dagli articoli precedenti, il Comune ha diritto di promuovere, nei modi o nelle forme di legge, la risoluzione del contratto nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione di rivalsa per danni:

- a) per gravi inadempienze della gestione;
- b) per abbandono della gestione, salvo che per casi di forza maggiore;
- c) per ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge relative al servizio;
- d) per contegno abitualmente scorretto verso l'utenza da parte del gestore o del personale adibito al servizio;
- e) quando la ditta appaltatrice si renda colpevole di frode o in caso di fallimento;
- f) quando ceda ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, i diritti e gli obblighi inerenti al presente capitolato;
- g) per mancata stipula delle previste assicurazioni;
- h) per mancato pagamento reiterato del corrispettivo nei termini previsti;
- i) per ogni altra inadempienza qui non contemplata e ogni altro fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto.

2. La risoluzione sarà comunicata dall'Amministrazione con preavviso di 60 giorni a mezzo raccomandata A/R. Sia il gestore che l'Amministrazione Comunale avranno facoltà di recedere dal contratto. Detta volontà dovrà essere manifestata con preavviso scritto, a mezzo raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata (PEC), almeno 1 anno prima della scadenza del contratto. Il recesso anticipato dal contratto da parte del gestore, dovrà essere comunicato all'Amministrazione comunale a mezzo raccomandata A/R, almeno 6 mesi prima dalla data di recesso stesso. Durante tale periodo il gestore sarà comunque tenuto a garantire l'apertura ed il funzionamento del bar. In tal caso l'autorizzazione amministrativa per la somministrazione alimenti e bevande tornerà nella piena disponibilità dell'amministrazione comunale senza riconoscimento di alcun diritto di avviamento. Nei casi previsti dal presente articolo la ditta incorre anche nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi in conseguenza.

3. Il concessionario decade automaticamente dall'appalto (clausola risolutiva espressa ex art. 1546 C.C.) previa comunicazione scritta da parte del Comune della clausola risolutiva e fatto salvo il risarcimento del danno arrecato al Comune in caso di:

- mancata prestazione della cauzione definitiva o dei documenti richiesti per il perfezionamento dell'appalto e del relativo contratto;
- mancata comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) prima della sottoscrizione del rogito di affidamento del servizio, salvo giustificato motivo;
- mancata presentazione dell'aggiudicatario nel giorno ed ora comunicati per la stipula del rogito di formalizzazione dell'avvenuta aggiudicazione dell'appalto a seguito

dell'esperimento delle procedure di gara;

- mancato inizio della gestione nel termine fissato, salvo casi di forza maggiore o giustificato motivo;
- mancato pagamento al Comune, alle scadenze fissate nel contratto di concessione di una delle rate semestrali del canone dovuto dal gestore per la concessione del servizio di gestione del bar e dei servizi accessori, seguito dall'inutile decorso del termine fissato dal Responsabile del servizio per la regolarizzazione della intervenuta morosità.

4. L'utilizzo della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile comporta:

- l'automatica decadenza dell'aggiudicazione;
- la risoluzione di diritto dell'intervento all'appalto;
- l'indizione di nuova gara.

ART. 15 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO

E' vietata la cessione del presente contratto ed ogni forma di subappalto totale o parziale, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione. In ogni caso responsabile dell'operato del subappaltatore occulto sarà l'appaltatore, sia verso il Comune che verso i terzi.

L'appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa.

In caso di fallimento della ditta sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale rescindere il contratto nei termini di legge. L'Amministrazione Comunale potrà rivalersi sulla cauzione stessa nel caso di spese che dovesse sostenere a causa di azioni od omissioni di responsabilità della ditta, fino al completo esaurimento della cauzione stessa. La ditta sarà tenuta a reintegrare la cauzione.

ART. 16 – ASSICURAZIONI

1. L'aggiudicatario si impegna a provvedere a tutti gli oneri assicurativi che derivano dall'esecuzione della gestione, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune per i danni a cose o persone. A tal fine è fatto obbligo al Gestore la stipulazione di Polizza Responsabilità Civile Terzi a copertura dei danni provocati a terzi e di Polizza Responsabilità Civile Obbligatoria a copertura dei danni provocati ai prestatori di lavoro (se presenti), con massimali adeguati al rischio connesso all'attività svolta ed alle caratteristiche del bene; ove richiesto la polizza deve annoverare la Città di Avellino come "assicurato aggiuntivo". Dovrà produrre polizza assicurativa, prima della stipula del contratto, a copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile ed incendio per un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00. L'Amministrazione comunale non si assume nessuna responsabilità per furti di materiali di proprietà della ditta appaltatrice custoditi nei locali e così pure degli effetti personali lasciati nei locali stessi e, comunque, per danni a qualsiasi titolo.

2. Resta inteso che l'uso della struttura è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi preposti. Pertanto l'appaltatore deve attenersi alle condizioni di agibilità, controllando i limiti d'uso e di capienza.

ART. 17 – INTERRUZIONE

Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, purché tempestivamente comunicate alla controparte e comunque ciò non comporterà sospensione dal pagamento del canone di locazione.

ART. 18 – SPESE E DIRITTI CONTRATTUALI

Tutte le spese ed imposte inerenti, accessorie o conseguenti all'appalto nonché quelle di contratto saranno a carico dell'aggiudicatario.

ART. 19 – RESPONSABILITA'

1. L'aggiudicatario si obbliga a sollevare il Comune da qualunque pretesa, azione o molestia che potesse derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa da parte del Comune in caso di condanna. Le spese che l'Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno addebitate all'aggiudicatario ed in ogni caso da questi rimborsate.

2. L'aggiudicatario è sempre responsabile, sia verso il Comune sia verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti. Esso è pure responsabile dell'operato e del contegno dei dipendenti e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi potessero derivare al Comune o a terzi. E' altresì responsabile della moralità e dell'ordine pubblico all'interno del bar e dei locali di pertinenza.

3. L'aggiudicatario dovrà attenersi scrupolosamente al disposto di cui all'art. 10 del TUPS, vietando nei locali qualsiasi tipo di giochi proibiti (carte e varie) elencati nella tabella di cui alla citata norma.

4. L'aggiudicatario si impegna a fare applicare, per quanto di sua competenza, quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.

ART. 20 – CONTROLLI

La vigilanza sui servizi competerà all'Amministrazione Comunale per tutto il periodo di affidamento in appalto e sarà esercitata con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei dalla stessa.

ART. 21 – FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere a causa del presente atto, sarà deferita al Tribunale di Avellino. L'affidatario del servizio dovrà inoltre eleggere il proprio domicilio nel Comune di Avellino.

ART. 22 – ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO

A titolo di piena ed incondizionata accettazione il presente capitolato deve, a pena di esclusione della gara di appalto, essere firmato in ogni sua pagina dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante dell'impresa partecipante alla gara ed allegato ai documenti di gara nella

“BUSTA N. 1 – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI”.

ART. 23 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del vigente Codice per il Trattamento dei dati personali, approvato con D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, i dati personali forniti dalle ditte partecipanti saranno raccolti presso il Comune per le finalità di gestione dell’aggiudicazione del contratto oggetto del presente bando e saranno trattati anche successivamente all’aggiudicazione per finalità inerenti alla gestione dello stesso. Con la presentazione e sottoscrizione dell’offerta, si intende autorizzato il conferimento dei dati di cui trattasi.

ART. 24 – DISPOSIZIONI FINALI

La ditta si considera, all’atto della presentazione dell’offerta nonché dell’assunzione del servizio, a perfetta conoscenza dell’ubicazione dei locali e delle attrezzature nonché del loro stato. La presentazione dell’offerta, da parte della ditta, sarà considerata piena accettazione di tutte le condizioni prescritte dal presente capitolato, nessuna esclusa.

Il Comune comunicherà alla ditta ogni provvedimento che dovesse modificare la situazione preesistente. E’ fatta salva la facoltà per l’Amministrazione di non assegnare la concessione per la gestione di che trattasi, qualora non riscontri idonei requisiti tra le ditte partecipanti e di procedere, conseguentemente all’indizione di nuova gara. Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si fa rinvio alle normative vigenti in materia.

ART. 25

Il concessionario con la sottoscrizione della presente concessione si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 04.06.2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune, consultabile sul sito <https://serviziweb.comune.avellino.it/kweb/at/avellino>



COMUNE DI AVELLINO
IV SETTORE: GESTIONE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE
Piazza del Popolo – 83100 Avellino

trasmissione a mezzo PEC

Al Comune di Avellino Settore IV°
Gestione del Patrimonio dell'Ente,
Piazza del Popolo, 1
83100 AVELLINO
ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it

OGGETTO: *Manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione degli operatori economici a cui richiedere preventivo per la locazione degli spazi di proprietà comunale siti all'interno della struttura sportiva di proprietà comunale Palasport "Giacomo Del Mauro".*

Il sottoscritto..... nato a
il residente in
Via nella sua qualità di
dell'Impresa con sede legale in
Via sede operativa in
Via P.IVA/C.F.
(tel./cell.; PEC

MANIFESTA

il proprio interesse e la propria disponibilità all'espletamento del servizio in oggetto, con canone annuale di locazione previsto, pari a €

A tal fine,

il sottoscritto..... nato a
il C.F.....

in qualità di:

legale rappresentante
 altro (definire la qualifica)
dell'operatore economico

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

- di aver preso visione e di conoscere l'avviso di manifestazione di interesse avente ad oggetto: *"Manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione degli operatori economici a cui richiedere preventivo per la locazione degli spazi di proprietà comunale siti all'interno della struttura sportiva di proprietà comunale Palasport "Giacomo Del Mauro"";*
- l'insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023;
- di non versare in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 94 del d.lgs. 36/2023 - Capo II - I requisiti di ordine generale - Cause di esclusione automatica (art. 94 d.lgs. 36/2023);
- di non versare in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del d.lgs. 36/2023 - Capo II - I requisiti di ordine generale - Cause di esclusione non automatica (art. 95 d.lgs. 36/2023);
- di essere iscritto alla CC.I.AA. di _____ con il n. _____ nel seguente settore oggetto del contratto _____;
- di possedere i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti dalla Stazione Appaltante al fine di selezionare soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali (art. 100 d.lgs. 36/2023);
- di possedere risorse tecniche e l'esperienza necessaria per eseguire il servizio di che trattasi con adeguato standard di qualità;
- di essere in regola con i pagamenti contributivi e previdenziali;
- di non avere contenziosi in corso che riguardino direttamente o indirettamente la stazione appaltante;
- non trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile;
- di aver eseguito, nel triennio 2021-2023/2024, servizi analoghi a quelli previsti dalla presente procedura di importo complessivo almeno pari a quello posto a base di gara;
- di avere conseguito un fatturato complessivo con riferimento agli ultimi tre esercizi (2021, 2022 e 2023) non inferiore all'importo a base della presente gara;
- di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 e ss.mm.ii.;
- di essere consapevole che al fine di partecipare alla successiva procedura di affidamento dovrà registrarsi sul portale di eProcurement del Comune di Avellino – Piattaforma Traspare (<https://comuneavellino.traspare.com/>);
- di essere consapevole che l'avviso di manifestazione di interesse di cui trattasi non costituisce alcun impegno per l'Ente né presunzione assoluta di ammissibilità del concorrente e che l'Amministrazione si è riservata la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa all'affidamento del servizio in oggetto, senza che le ditte possano accampare alcun diritto o pretesa in merito.

LUOGO E DATA _____

TIMBRO OPERATORE ECONOMICO E
FIRMA DEL DICHIARANTE

Si allega:

- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.